

Determina a contrarre per incarico di prestazione d'opera

OGGETTO: Incarico di prestazione d'opera ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice civile e del Capo I-bis della L. P. Tn n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m. a favore di Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "CENTRUM" o "Società") con sede in Bolzano, via della Rena, 26, codice fiscale e partita I.V.A. 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol

Premesso che:

- l'intervento normativo operato dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel riassumere in un quadro organico le numerose disposizioni finora vigenti in materia di società a partecipazione pubblica, ridisegna la disciplina con la finalità di ridurne e razionalizzarne il fenomeno, avendo anche riguardo ad una efficiente gestione delle partecipazioni medesime ed al contenimento della spesa pubblica;
- la disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche coinvolge sia profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, che profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, nonché aspetti connessi alla tutela della concorrenza;
- in particolare sono previste anche alcune modifiche in materia di governance societaria sia per quanto riguarda la composizione degli organi di controllo sia per la profilazione dei loro poteri;
- nello specifico si rende necessario provvedere ad approfondire gli aspetti di:
 - attribuzione di deleghe operative alla luce dell'attuale struttura organizzativa e di governance, in dipendenza delle modifiche statutarie e dei mutamenti organizzativi in corso di definizione;
 - valutazione delle modalità di distribuzione dei poteri di governance, nell'ottica di riconduzione delle deleghe ad un solo amministratore, in attuazione del nuovo assetto organizzativo previsto dallo statuto sociale;
- dopo attenta valutazione non sono state riscontrate all'interno di CENTRUM competenze professionali specifiche per lo svolgimento dei compiti richiesti, trattandosi di attività di consulenza ad alto contenuto di professionalità e specializzazione;
- in considerazione delle esigenze societarie, come sopra descritte, nonché della sussistenza della condizione di ammissibilità prevista dall'art. 39 quinquies, comma 1 lett. a) della L.P. TN n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m., si rivela legittimo il conferimento di un incarico per lo svolgimento della consulenza ad alto contenuto di professionalità;
- il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 dicembre 2017, ha valutato che "considerata l'indicazione del Comitato di coordinamento circa la necessità di effettuare gli approfondimenti del caso, sia con riferimento alla configurazione delle attribuzioni di deleghe operative relative all'attuale struttura organizzativa e di governance, sia in previsione del nuovo assetto organizzativo

e di governance previsto dallo Statuto, nell'ottica di riconduzione delle deleghe ad un solo amministratore, tenuto conto della peculiarità e specificità di tali tematiche, segnala l'opportunità di ricorrere all'assistenza ed all'alta consulenza di professionisti particolarmente specializzati, allo scopo di supportare il Consiglio di Amministrazione ed i reparti interessati nell'espletamento e nella risoluzione di specifiche questioni giuridiche a ciò connesse. A tale riguardo viene segnalato lo Studio Legale Giammarco-Russolo, nella persona dell'Avvocato Oscar Tomezzoli, professionista di conosciuta fama per la consolidata esperienza maturata nel settore della consulenza ed assistenza in materia di diritto societario".

- tale incarico è riconducibile a quanto previsto nel Capo I Bis della L. P. TN 19 luglio 1990, n. 23 e che non sussistano le cause di incompatibilità riportate all'art. 39-nonies della L. P. Tn 19 luglio 1990, n. 23, così come attestato da apposita autocertificazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, già acquisita da CENTRUM;
- detto incarico dovrà essere formalizzato attraverso lo schema contrattuale allegato al presente provvedimento, da considerarsi parte integrante dello stesso (Allegato Schema Contratto), il quale comprende, tra l'altro, la clausola penale prevista dall'art. 1382 c.c., la facoltà di recesso in capo alla Società prevista dagli artt. 2227 e 2237 c.c., nonché l'impegno al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- lo schema di contratto contiene altresì ulteriori clausole di salvaguardia a favore della Società, tra cui, fra le altre, l'impegno a non divulgare notizie apprese nell'espletamento dell'incarico;
- per lo svolgimento delle attività, il valore economico onnicomprensivo presunto sarà di euro 7.500,00 (settemilacinquecento,00) esclusa IVA ed oneri previdenziali, prevedendo un costo orario della Consulente di euro 250/ora per l'attività dei partner e degli avvocati senior ed euro 150/ora per l'attività degli associati. Tale importo deve intendersi al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio, il tutto in base alla normativa vigente;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, che sarà debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto;
- sono stati condotti accertamenti in ordine all'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del contratto di prestazione d'opera e che in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. 81/2008 per le modalità di svolgimento dello stesso non è necessario redigere il DUVRI in quanto le prestazioni richieste non presentano tali rischi.

Tutto ciò premesso si determina:

- di attribuire l'incarico allo Studio Legale Giammarco-Russolo, con sede in Viale della Costituzione 33, 38122 Trento C.F. e P.I. 01806250229, nella persona del suo socio e legale rappresentante avv. Oscar Tomezzoli, nato a Mezzolombardo (TN) il 27 maggio 1981;
- che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata conforme alla bozza di contratto di cui all'Allegato "Schema di contratto";
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale nei tempi definiti al perfezionamento del contratto.

Bolzano, 2 febbraio 2018

Laura Costa

Presidente Consiglio di Amministrazione

Allegati:

- Schema di contratto di prestazione d'opera;
- Autocertificazione per società di consulenza ex capo I Bis
- Autocertificazione proposta di corrispettivo

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile
e del Capo I-bis della L. P. TN n. 23 del 19 luglio 1990 e s.m.

Tra

Pensplan Centrum S.p.A. (di seguito anche "CENTRUM" o "Società") con sede in Bolzano, via della Rena, 26, C.F. e P. IVA 01657120216, società sottoposta alla direzione e coordinamento del socio Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, rappresentata dalla dott.ssa Laura Costa, residente a Trento, la quale, espressamente autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione, interviene nella sua qualità di Presidente;

e

lo Studio Legale Giammarco - Russolo (di seguito anche "Consulente"), con sede in Viale della Costituzione 33, 38122 Trento, C.F. e P. IVA 01806250229, in persona del suo socio e legale rappresentante avv. Oscar Tomezzoli, residente a Trento (TN),

congiuntamente

definite "Parti",

premesso che

- per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 2 del presente contratto, CENTRUM non può ricorrere a personale in servizio, trattandosi di incarichi ad alto contenuto di professionalità;
- con riferimento ai medesimi compiti, lo Studio Legale Giammarco - Russolo risulta dotato di specifiche competenze professionali e di comprovata esperienza nel settore, così come delineato dalla business experience del Consulente, già acquisita da CENTRUM;
- in capo allo Studio Legale Giammarco - Russolo, così come al suo legale rappresentante, non risultano sussistenti cause di incompatibilità previste dall'art. 39-nonies della L. P. TN n. 23/1990, così come attestato da apposita dichiarazione già acquisita da CENTRUM;
- per il medesimo periodo di efficacia del presente contratto, CENTRUM non ha conferito altri incarichi allo Studio Legale Giammarco - Russolo;
- il Consulente ha avanzato, per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 2 una richiesta di corrispettivo parametrata sull'impegno orario effettivo, con previsione di un tetto massimo di euro00 oltre accessori di legge ed eventuali spese, meglio specificata al successivo art. 3 del presente contratto, e ritenuta congrua da CENTRUM;
- relativamente ad incarichi di consulenza il cui corrispettivo ammonti al valore sopra esposto, CENTRUM, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale del T.A.A. n. 78 del 24.04.12 e della L.P. TN n. 23/1990, ha facoltà di procedere a trattativa diretta con la Consulente per l'affidamento dell'incarico, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e corretta gestione delle risorse;
- in tal senso, CENTRUM ha autorizzato l'affidamento dell'incarico a mezzo del provvedimento a contrarre d.d. 2 febbraio 2018, contenente tutti i requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 39-octies della L.P. TN n. 23/1990;
- alla luce di quanto sopra precisato, l'oggetto del presente contratto rientra nella fattispecie previste dal Capo I bis della Legge Provinciale Trento nr. 23 del 19 luglio 1990;

tutto ciò premesso

le Parti stipulano il seguente contratto di prestazione d'opera.

Art. 1

Le premesse sono parte integrante ed indispensabile del presente accordo.

Art. 2

Con il presente contratto, lo Studio Legale Giammarco - Russolo si impegna a svolgere attività di assistenza e consulenza legale in favore del CENTRUM.

L'attività avrà ad oggetto questioni concernenti l'adeguamento dell'assetto organizzativo e della governance societaria alle nuove disposizioni statutarie previste dal D.Lgs. 175/2016 e la strutturazione degli atti necessari per il conferimento di deleghe e/o procure, con particolare riferimento alla:

- attribuzione di deleghe operative alla luce dell'attuale struttura organizzativa e di governance, in dipendenza delle modifiche statutarie e dei mutamenti organizzativi in corso di definizione;
- valutazione delle modalità di distribuzione dei poteri di governance, nell'ottica di riconduzione delle deleghe ad un solo amministratore, in attuazione del nuovo assetto organizzativo previsto dallo statuto sociale.

Le suddette attività saranno programmate e concordate con il CENTRUM (Reparto Supporto ed Assistenza alla Direzione Generale) per le vie brevi, con conferma anche successiva per e-mail, e potranno comportare, in via esemplificativa: (a) partecipazione a conferenze di trattazione ed eventuali incontri di approfondimento anche presso la sede CENTRUM, o altra sede da quest'ultimo indicata, (b) esame di informazioni e documenti, (c) ricerca e studio di normativa, dottrina e giurisprudenza, inclusa la prassi interpretativa dell'Autorità, (d) redazione e revisione di pareri, atti, contratti, documenti e modulistica, (e) formulazione di note, promemoria, indicazioni, chiarimenti anche per e-mail e via telefono, che verranno forniti tempestivamente secondo l'ordine di priorità indicato dal CENTRUM.

Art. 3

Per lo svolgimento delle attività descritte all'art. 2, le Parti concordano un corrispettivo per la Consulente da determinare in dipendenza del numero di ore rendicontate, con esecuzione di un addebito orario di euro00 per ogni ora d'attività dei Partner dello Studio Legale, con previsione di un tetto massimo di euro00, oltre al rimborso delle spese generali calcolate in misura pari al 7,5% dell'onorario maturato (in riduzione quindi rispetto all'aliquota del 15% prevista dal D.M. 55/2014), all'IVA e ai contributi previdenziali. Tale importo deve intendersi al netto di eventuali spese di viaggio ed alloggio (viaggio e alloggio solo se giustificabili in relazione al tipo di consulenza), il tutto in base alla normativa vigente.

A fronte di tale impegno, CENTRUM corrisponderà allo Studio Legale Giammarco - Russolo l'importo risultante dalla nota riepilogativa che sarà trasmessa dallo Studio Legale Giammarco - Russolo al termine dell'incarico.

Art. 4

Le prestazioni saranno rese, per conto dello Studio Legale Giammarco - Russolo, dal referente incaricato dallo stesso ed individuato nell' Avv. Oscar Tomezzoli, entro il 28 febbraio 2018; qualora il professionista non abbia ricevuto tutta la documentazione relativa alla nuova struttura organizzativa della società entro il 15 febbraio 2018, le prestazioni dovranno essere concluse entro il termine di giorni 20 (venti) di calendario a decorrere dalla data di consegna di tutta la documentazione necessaria per l'assolvimento dell'incarico.

Nel caso di eventuali temporanee assenze/indisponibilità dell' Avv. Oscar Tomezzoli allo svolgimento della prestazione oggetto del contratto, sarà dallo stesso nominato e comunicato alla Società il nominativo di un referente, tra i partner o i collaboratori dello Studio Legale, al quale rivolgersi per tutto quanto necessitato.

Art. 5

Nel caso in cui lo Studio Legale Giammarco - Russolo adempia alle obbligazioni di cui al precedente art. 2 oltre il termine specificato dalla Società all'art. 4, essa dovrà a CENTRUM, per ogni giorno di ritardo, la somma di euro,00 (.....,00) a titolo di penale. Nel caso in cui lo Studio Legale Giammarco - Russolo accumuli un ritardo nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 di 100 giorni, ovvero venga meno ad una o più delle altre obbligazioni da essa assunte con il presente contratto, Studio Legale Giammarco - Russolo dovrà a CENTRUM, a titolo di penale per inadempimento, la somma di euro,00 (.....,00).

Al verificarsi delle ipotesi suddette, CENTRUM avrà diritto a scalare gli importi definiti a titolo di penale dal corrispettivo dovuto allo Studio Legale Giammarco - Russolo ai sensi dell'art. 3.

E' fatta espressamente salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore procurato dall'inadempimento o dal ritardo nell'adempimento.

Art. 6

I dati personali forniti, rispettivamente, dal CENTRUM e dello Studio Legale Giammarco - Russolo saranno necessariamente oggetto di reciproco trattamento, anche con procedure informatizzate e strumenti telematici, da parte del personale a ciò incaricato per lo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto e dell'incarico di assistenza e consulenza legale, nonché per l'esecuzione dei connessi adempimenti normativi ed amministrativi, secondo le modalità a ciò necessarie. I dati non verranno divulgati a terzi e saranno gestiti nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti anche dalle eventuali norme deontologiche applicabili. Ciascuna Parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra Parte (ai recapiti indicati nel presente contratto) per ogni eventuale richiesta di accesso, rettifica od aggiornamento dei propri dati personali e per l'esercizio degli altri diritti previsti dalla Normativa sulla privacy (art. 7 d.lgs. n. 196/2003).

I documenti, lettere, informazioni, relazioni e pareri forniti nel corso delle attività di cui al presente contratto sono rilasciati unicamente ai fini del presente lavoro e sono resi disponibili a condizione che

ogni Parte si impegna a non divulgarli a terzi per scopi estranei al presente lavoro, salvo preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

Art. 7

Lo Studio Legale Giammarco - Russolo dichiara di aver preso atto del contenuto del "Modello Organizzativo" ex D.Lgs. n. 231/2001 adottato dalla Società e si impegna, per tutta la durata del rapporto contrattuale, ad attenersi a quanto contenuto nel documento sopra citato e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti/collaboratori/soci e chiunque partecipi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 8

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, lo Studio Legale Giammarco - Russolo si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 9

Tutte le eventuali modifiche al presente contratto dovranno essere effettuate e provate per iscritto. Tutte le comunicazioni tra le Parti saranno validamente effettuate in forma scritta e consegnate direttamente a mano o inviate per lettera raccomandata a.r. o per telefax o per e-mail alla Parte interessata.

Art. 10

Per quanto non regolato dal presente contratto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli artt. 2222 e seguenti del Codice civile.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Bolzano.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti

Pensplan Centrum S.p.A.
Laura Costa
Presidente Consiglio di Amministrazione

Studio Legale Giammarco - Russolo
avv. Oscar Tomezzoli